

STATUTO

**HAKUNA MATATA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ENTE
DEL TERZO
SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSARNO RC VIA ELENA 133

Numero REA: RC - 217298

Codice fiscale: 03221430808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. n. 1576-----	
	STATUTO	
	"HAKUNA MATATA Società Cooperativa Sociale Ente del Terzo	
	Settore"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società	
	cooperativa sociale denominata "HAKUNA MATATA Società	
	Cooperativa Sociale Ente del Terzo Settore" , in breve	
	"HAKUNA MATATA Società Cooperativa Sociale ETS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Rosarno.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del	
	medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto	
	costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	ART. 2 - DURATA - La società cooperativa è costituita a	
	tempo indeterminato. Ogni Socio potrà esercitare il diritto	
	di recesso con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è retta e	
	disciplinata secondo il principio della mutualità di cui	
	all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la	
	Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti	
	dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire	
	in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la	
	gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà	
	svolgere la propria attività anche con terzi e in	
	particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto	
	sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia	
	pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da	
	lavoratori non soci.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE - Considerata l'attività	
	mutualistica della società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la	
	Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	

	a) gestione in conto proprio e per conto terzi, in maniera	
	stabile o temporanea, di scuole per l'infanzia, asili nido,	
	scuole primarie e servizi integrativi per l'infanzia che	
	favoriscano la crescita intellettuale, fisica integrale,	
	spirituale e religiosa dei bambini e delle bambine,	
	ispirandosi alla concezione cristiana della vita;	
	b) organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche,	
	asili nido, scuole materne, scuole primarie, aree verdi	
	attrezzate, centri ricreativi cittadini, luoghi in cui i	
	bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo	
	della loro personalità;	
	c) organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali,	
	d'animazione e spettacolo;	
	d) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi	
	per la prima infanzia attraverso:	
	1) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali	
	e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni;	
	2) servizi con caratteristiche educative e ludiche per	
	l'assistenza a bambini dai diciotto mesi ai tre anni per un	
	tempo giornaliero superiore alle cinque ore;	
	e) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il	
	tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle	
	attività didattiche attraverso:	
	1) centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad	
	accogliere bambini e ragazzi;	

	2) ludoteche organizzate in conformità a spazi	
	opportunamente strutturati per tipologia d'attività ludiche;	
	3) centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti,	
	iniziative mirate occasionali per preadolescenti;	
	f) utilizzo dell'informatica come mezzo di conoscenza e	
	comunicazione interattiva, nonché come mezzo di sviluppo	
	culturale e intellettuale;	
	g) creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione	
	e alla promozione e al sostentamento delle cooperativa e	
	delle sue attività;	
	h) coordinamento di attività di associazioni, istituzioni	
	pubbliche e private, centri culturali, cooperative,	
	compagnie teatrali, artisti che operano nel settore	
	dell'infanzia;	
	i) creazione di rapporti con le istituzioni locali per la	
	promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel	
	contesto e della tutela dei diritti dell'infanzia;	
	j) promozione, sviluppo ed organizzazione di corsi di	
	formazione per operatori del tempo libero per l'infanzia;	
	k) gestione di centri diurni e residenziali d'accoglienza e	
	socializzazione per l'infanzia;	
	l) erogazione di assistenza qualificata con finalità	
	educative e ricreative, a domicilio o in ambienti	
	adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare	
	e pre-scolare, compresa l'organizzazione e la gestione di	

	servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere	
	attività animate legate al tempo libero, (estate ragazzi,	
	eventi ludico socializzanti, soggiorni per minori), servizi	
	legati al sostegno della genitorialità;	
	m) gestione di servizi domiciliari per l'infanzia,	
	d'assistenza e sostegno effettuati sia presso le famiglie	
	che presso le scuole o altre strutture d'accoglienza;	
	n) svolgimento di indagini sul fattore umano nel campo dei	
	bambini, dei giovani, degli anziani, dei residenti, che	
	possono servire alla conoscenza dei problemi e	
	all'elaborazione degli studi e progetti che riguardano la	
	promozione dell'uomo e dell'ambiente sociale in ogni sua	
	espressione;	
	o) svolgimento di attività didattiche presso scuole,	
	istituti, enti e centri allo scopo di promuovere iniziative	
	rivolte all'infanzia;	
	p) partecipazione a gare d'appalto, indette da enti pubblici	
	o privati, per l'affidamento di servizi inerenti gli scopi	
	della Cooperativa;	
	q) organizzazione e gestione di mense, servizi di	
	ristorazione collettiva, fornitura di pasti per comunità.	
	Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in associazione temporanee di imprese, per lo svolgimento	
	delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti Locali o Organismi pubblici o	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La società è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art.	
	1, quarto comma, primo periodo, d.lgs. n. 112/2017.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI - Il numero dei soci è	
	illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci	
	cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità	
	di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro,	

	attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo	
	con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci	
	che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni	
	di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in	
	particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione	
	continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto	
	dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non	
	svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di	
	carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e	
	adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in	
	relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in	
	cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono	
	altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che	
	prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente,	
	ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i	
	soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare	
	la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle	

	vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione	
	come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima,	
	salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.	
	ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI - Ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita	
	dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori	
	alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche	
	interessate alla formazione ovvero al loro inserimento	
	nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori. La durata	
	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà	
	fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato	
	il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura	

	inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non	
	spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale	
	hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il	
	diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio. Essi non possono	
	rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti	
	alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I	
	soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere	
	nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente	
	statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono	
	essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci	
	possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di	

	scadenza del periodo di formazione o di inserimento,	
	l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento	
	dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a	
	causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione	
	ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	ART. 7 - AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di	
	nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b)	
	l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione	
	della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in	
	relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale	
	che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere	
	ed accettare integralmente il presente statuto ed i	
	regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente	
	assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la	
	propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con	
	le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,	
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	

	cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che	
	intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti	
	di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la	
	denominazione, la forma giuridica, la sede legale,	
	l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2)	
	la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la	
	deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione. L'Organo amministrativo, accertata	
	l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura degli	
	Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della	
	domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro	
	60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto	
	e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella	
	relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI - Per tutti i rapporti con la	
	Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	

	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla	
	Cooperativa.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI - Fermo restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale	
	sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata	
	dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e	
	dagli altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società, salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto	
	per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto	
	uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in	

	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed	
	allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa	
	stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di	
	socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i	
	requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il	
	cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
	natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per	
	qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica	
	certificata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che	

	a norma di legge e del presente statuto legittimano il	
	recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra	
	socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo,	
	salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo	
	amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione	
	dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della dichiarazione di recesso.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione può essere pronunciata	
	dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal	
	rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	

	sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni	
	dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli	
	interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	Cooperativa;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal	
	consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al	

	socio con raccomandata.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa	
	e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -	
	OPPOSIZIONE - Le decisioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno	
	diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	effettivamente versate, eventualmente aumentate per	
	rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma, c.c.	

	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la	
	frazione della quota assegnata ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere	
	corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo	
	amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con	
	corresponsione degli interessi legali.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata	
	per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni	
	dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta	
	degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società può subentrare alla partecipazione del socio un solo	
	erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano	
	sprovvisi dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata,	
	eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno,	
	secondo le disposizioni dell'articolo precedente.	

	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI - La	
	Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se	
	entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione	
	dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a	
	norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati	

	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art.	
	111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le	
	modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del	
	rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La	
	deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della	
	Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00	
	(cinquecento); la quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui	
	all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o	
	legatari dei soci deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la	
	distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve	
	indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	società.	
	ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE - Le quote	
	non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R.,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede	
	o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso	
	tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO -	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	

	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato	
	alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel	
	caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione	
	dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella	
	misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n.	
	59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c)	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio	
	1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati	
	al capitale effettivamente versato, in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni	
	caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti	
	disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre	
	deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori	

	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	ART. 21 - RISTORNI - Qualora i risultati economici di	
	esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva	
	il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel	
	rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia,	
	mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione	
	diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun	
	socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno	
	ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento,	
	e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore	
	lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la	
	qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il	
	tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del	
	rapporto di lavoro.	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	
	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione	
	del prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle	
	precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci	

	possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle	
	precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina	
	dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della	
	liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti	
	per i quali la legge o il presente statuto espressamente	
	prevedano tale procedura devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta	
	procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano	
	uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti di tutti i soci.	
	ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - La procedura di	
	consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del	
	presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e	
	potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che	
	attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a	
	ciascun socio avente diritto di voto il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione in merito al suo	
	oggetto.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	

	il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci	
	portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale	
	in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici)	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella	
	proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui	
	sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il	
	proprio dissenso è considerato contrario alla proposta	
	avanzata.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza	
	indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle	
	decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata	
	dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del	
	procedimento, decorso il termine stabilito per il	
	perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi	
	sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata	
	validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando	
	distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari,	
	degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione	
	così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo	
	Amministrativo.	
	ART. 24 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea deve	

	effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi	
	consigliere - mediante avviso, inviato almeno otto giorni	
	prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque	
	giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con	
	lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro	
	strumento (compresi il telefax e la posta elettronica)	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal	
	libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il	
	numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai	
	soci alla società e debitamente annotati sul detto libro	
	soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente	
	all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere	

	informati in merito alla riunione ed agli argomenti da	
	trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci	
	fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto	
	costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3	
	(due terzi) dei soci presenti e rappresentati.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	ART. 26 - VOTAZIONI - Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	

	mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	alme- no 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio	
	cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da	
	conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 29 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di	

	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo	
	a scadere in occasione dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi	
	abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento	
	della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel	
	suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI - L'organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di	
	Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è	
	convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	

	domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di	
	controllo, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso	
	inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra	
	modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei	
	casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci	
	effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di	
	amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza	
	formale convocazione le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri presenti.	
	ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad	
	integrare detto organo; gli amministratori così nominati	
	rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci,	
	ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi	
	assumono una decisione mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in	
	questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se	

	viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio	
	potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione	
	degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli	
	amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	consiglio decadono dalla carica.	
	ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Agli Amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla	
	decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	incarichi.	
	ART. 34 - RAPPRESENTANZA - Il Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove	
	nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici	
	uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente	
	del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la	
	rappresentanza della cooperativa gli amministratori	
	delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro	
	delegate.	
	ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi in cui è	
	obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà	
	dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo	
	monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi	

	e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i	
	prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i	
	quali provvedono pure alla nomina del Presidente del	
	Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I	
	suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i	
	doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.	
	ed esercita il controllo legale dei conti sulla società,	
	salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba	
	essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO - La società si scioglie	
	nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di	
	scioglimento della società, l'assemblea procederà alla	
	nomina di uno o più liquidatori determinando: - il numero	
	dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio,	
	in caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi	
	spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base	
	ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri	
	spettanti ai liquidatori.	
	ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	

	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 38 - REGOLAMENTI - Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE - Le società si	
	conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 40 - RINVIO ALLA LEGGE - Per quanto non previsto dal	
	presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non	
	previsto dal titolo VI del libro V del codice civile,	
	contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme	
	sulla società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili.	
	F.to Chiara Tropeano	
	" Bellocco Patrizia	
	" Domenico Messina	
	" Natascia Fida	
	segue sigillo notarile	